

Annullamento della DIA per esistenza di una servitù pubblica (sulla legittimità o meno dell'annullamento di una dia per un muretto di recinzione disposto perché la costruzione è avvenuta in violazione di diritti di servitù pubblica e di terzi sulla stessa area, ove la P.A. non abbia fornito la prova della effettiva esistenza di tali diritti).

TAR ABRUZZO - L'AQUILA SEZ. I - sentenza 10 aprile 2014, n. 349 - Pres.ff. Passoni, Est. Abbruzzese - Sinibaldi (Avv. D'Angelo) c. Comune di Collarmele (Avv. Simone) e Troiani (Avv. Del Fiacco) - (accoglie).

Edilizia ed urbanistica - Denuncia di inizio attività (DIA) - Per la realizzazione di un muretto di recinzione - Annullamento da parte del Comune - Per l'esistenza sull'area interessata di una servitù di pubblico passaggio e di terzi - Ove difetti la prova della effettiva esistenza di tali diritti - Illegittimità.

E' illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha disposto la sospensione dei lavori, il ripristino dello stato dei luoghi e l'annullamento di una dia avente ad oggetto la realizzazione, a tutela del c.d. ius excludendi alios, di un muretto di recinzione, quale pertinenza di un immobile di proprietà dell'interessato, motivato con riferimento al fatto che la costruzione di tale muretto sarebbe avvenuta in violazione di diritti di servitù pubblica e di terzi sulla stessa area, nel caso in cui la P.A. non abbia fornito la prova della effettiva esistenza di tali diritti, e, in particolare, difetti un accertamento giudiziale sul punto, e non risulti che i medesimi diritti siano stati rivendicati nelle opportune sedi; sicché, in tal caso, nessuna prova può dirsi formata sull'esistenza di tale concorrente diritto sul bene ostativo alla chiusura del fondo, a nulla rilevando che, nel corso degli anni, sia avvenuto de facto il libero passaggio di terzi sull'area in questione (1).

(1) Ha osservato la sentenza in rassegna che il Comune aveva fatto cattivo esercizio del potere ritenendo sussistenti diritti non debitamente accertati o risultanti, oltre che contrastanti con la sua stessa affermazione circa la sussistenza di servitù di uso pubblico o meglio sostanzialmente coincidenti con il contenuto della detta pretesa (insussistente) servitù di uso pubblico.

Per meglio dire, la servitù di passaggio vantata dai controinteressati è perfettamente coincidente con la servitù di pubblico passaggio, onde, escluso il titolo pubblico, resta difficile giustificare la intervenuta costituzione di servitù (che il ricorrenti hanno sempre contestato, onde l'inconfigurabilità di un possesso "pacifico e indisturbato" corrispondente all'esercizio di diritti reali parziari), sulla stessa area.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarabruzzoaq_2014-04-10.htm

Legislazione: _



* Inizio pagina